



Collegio Italiano dei Chirurghi

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N.

- STATUTO DEL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGI -

Articolo 1

Il Collegio Italiano dei Chirurghi (C.I.C.) è un ente morale apolitico, senza fini di lucro, con sede in Roma, Viale Tiziano 19, finché la SIC farà parte del CIC.

Se non interverranno proroghe, il Collegio cesserà il trentuno dicembre duemilanovantanove (31.12.2099).

Articolo 2

Scopo del Collegio è quello di contribuire a migliorare i livelli di cura dei Pazienti e di promuovere gli interessi scientifici, culturali ed organizzativi dell'area chirurgica.

Il Collegio tutela la dignità professionale e i legittimi interessi di categoria e gli aspetti giuridici e medico-legali. Il Collegio svolge una costante azione presso le pertinenti sedi istituzionali, anche attraverso i mezzi d'informazione, con l'intento di migliorare la qualità dei livelli organizzativi, in considerazione della peculiarità del lavoro chirurgico.

Articolo 3

Il Collegio è costituito dalle Società ed Associazioni di Chirurgia a carattere nazionale che mantengono la loro piena autonomia scientifica, amministrativa e di legale rappresentanza.

Le singole Società ed Associazioni costituiscono il Collegio in maniera paritetica.

La composizione del C.I.C. potrà essere modificata nel tempo con l'adesione di altre Società ed Associazioni Scientifiche Chirurgiche a carattere nazionale che ne faranno richiesta, dopo accettazione da parte del Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata in prima votazione e qualora non si raggiungano i 2/3 (due terzi), nella ulteriore successiva votazione si delibererà a maggioranza semplice. L'accettazione della nuova Società, valida con effetto immediato dal punto di vista operativo, sarà ratificata successivamente dal C.N. a maggioranza semplice.

Potranno essere riconosciuti come affiliati al CIC organismi ed enti morali inerenti la chirurgia, a carattere nazionale, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo ma senza versamento di quota annuale.

Articolo 4

Sono organi del C.I.C. il Consiglio Nazionale (C.N.), il Consiglio Direttivo (C.D.), il Presidente ed i Revisori dei Conti, la Commissione di Garanzia.

Articolo 5

Il Consiglio Nazionale (C.N.) è permanente ed è composto dai legali rappresentanti pro-tempore delle singole Società o da loro delegati che fanno parte dei Consigli Direttivi delle rispettive Società. I membri del C.N. durano in carica per la durata del mandato di legale rappresentante nelle rispettive Società ed Associazioni; successivamente subentreranno automaticamente i nuovi nominati.



Collegio Italiano dei Chirurghi

Il C.N. elegge fra i suoi membri il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti e la Commissione di Garanzia.

Il Presidente eletto dal C.N. assume la veste di Presidente Designato e di vice presidente assumerà automaticamente l'incarico di Presidente alla scadenza di mandato del Presidente in carica.

Approva i bilanci, ratifica l'ammissione di altre Società od Associazioni già accettate dal C.D. e l'ammissione di organizzazioni ed enti morali affiliati, nonché con la maggioranza di 2/3 (due terzi) decreta le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del Collegio.

Il C.N. delibera altresì la proroga del Collegio.

Il C.N. indica le linee programmatiche e verifica gli obiettivi formulati nel rispetto degli ambiti e dell'autonomia delle singole Società ed Associazioni componenti il Collegio.

Il C.N. è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno; in tale occasione il C.N. discute ed approva il bilancio. Il C.N. può essere convocato da un quinto delle rappresentanze del Collegio in seno al C.N. stesso.

Il C.N. fissa la quota annuale da versare al Collegio da parte delle Società ed Associazioni che lo compongono.

Al CN possono partecipare senza diritto di voto ed elettorato attivo e passivo gli organismi ed enti morali affiliati.

Articolo 6

I membri del C.N. eleggono, proporzionalmente al numero dei propri iscritti e a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi), il Presidente, e a maggioranza semplice, i membri del C.D., i Revisori dei Conti, e la commissione di garanzia, rappresentativi delle diverse specialità.

Per l'elezione del Presidente, qualora non si raggiungano i 2/3 (due terzi) nella prima votazione, nella ulteriore successiva si delibererà a maggioranza semplice.

Ciascun partecipante alle riunioni del C.N. non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Articolo 7

Il Presidente (designato), il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti e la Commissione di Garanzia durano in carica due anni, indipendentemente dal mandato di legale rappresentante nelle rispettive Società ed Associazioni.

Il Presidente, il Vice Presidente non sono rieleggibili nella stessa carica.

I Consiglieri, i Revisori dei Conti, Commissione di Garanzia possono essere rieletti per un secondo mandato se designati da società diverse.

Articolo 8

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio Italiano dei Chirurghi (C.I.C.). Egli viene scelto per via elettiva dal Consiglio Nazionale con un biennio di anticipo, nel ruolo di Vice Presidente e Presidente Designato, con criteri di alternanza universitari-ospedalieri.

Una stessa Società non può esprimere il Presidente per una seconda volta se non dopo 4 mandati.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Nazionale almeno una volta l'anno e stabilisce l'Ordine del Giorno. Il Presidente convoca altresì il Consiglio Direttivo almeno quattro volte l'anno, fissandone l'Ordine del Giorno. Egli provvede unitamente al C.D. all'ordinaria amministrazione, ed attua insieme al Segretario Generale le delibere.



Collegio Italiano dei Chirurghi

Il Presidente, in accordo con il Segretario Tesoriere, presenta al C.N. il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione. Il Presidente può delegare a rappresentarlo solamente un membro del C.D.. Nel caso di impedimento protratto, dimissioni o decesso, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente (Presidente designato).

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri e dal Vice Presidente (Presidente Designato), rappresentanti di diverse specialità, eletti dal C.N. tra i suoi componenti, oltre che dal Presidente e dal Past President, e nomina fra i suoi membri un Segretario Generale ed un Segretario Tesoriere. Il Consiglio Direttivo cura il perseguimento degli scopi istituzionali, sovrintende alla gestione e indirizza l'attività del Collegio, ne amministra le sostanze e ne promuove l'incremento ed adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello Statuto per attuare gli obiettivi del Collegio.

Il Consiglio Direttivo approva il regolamento attuativo dello statuto

Alle riunioni del C.D. partecipa con diritto di voto il Past President e possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti Emeriti.

Articolo 10

Il Segretario Generale:

- collabora con il Presidente nella predisposizione dell'O.d.G.;
- pone in esecuzione le delibere del C.D.;
- redige verbali delle riunioni del C.N. e del C.D. e provvede alla loro custodia;

Articolo 11

Il Segretario Tesoriere è depositario dei beni e dei documenti contabili, predispone e presenta il bilancio al Consiglio Nazionale previa approvazione dei Revisori dei Conti e può essere delegato dal Presidente per la firma su conti correnti, bonifici bancari, etc..

Articolo 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e un supplente, eletti dal Consiglio Nazionale con gli stessi criteri del Presidente. Esso controlla ed approva i bilanci del Collegio.

Articolo 13

La Commissione di Garanzia è composta dal Past President uscente del Collegio, che la presiede, e da due membri eletti tra i rappresentanti del C.N.

Essa è deputata all'esame di tutte le controversie che possano sorgere in seno al Collegio e vigila affinché il Collegio stesso non leda gli interessi legittimi e l'onorabilità delle singole Società ed Associazioni.

Articolo 14

Il patrimonio del C.I.C. è costituito dalle quote annualmente versate dalle Società ed Associazioni componenti il Collegio, dai contributi volontari, dai lasciti e dalle donazioni, nonché dai proventi per le prestazioni rese a terzi. Le quote associative versate annualmente non sono trasmissibili e rivalutabili.



Collegio Italiano dei Chirurghi

Articolo 15

Ciascuna Società od Associazione può rinunciare alla sua partecipazione al Collegio dandone notizia scritta attraverso il suo legale rappresentante. Il C.N. può decidere per gravi motivi l'esclusione dal Collegio di una di queste, previo parere della Commissione di Garanzia.

Il C.N. decide l'esclusione dal Collegio di una Società o Associazione, per morosità della stessa nel pagamento della quota di iscrizione al C.I.C. secondo le norme previste nel regolamento

Articolo 16

Nel caso il C.N. decidesse lo scioglimento del Collegio, il C.D. provvederà a nominare un liquidatore, specificandone i poteri conferiti, la durata dell'incarico e l'onorario previsto. In Caso di fondi residui, questi saranno devoluti ad istituzioni di beneficenza o con finalità analoghe a quelle del CIC.

Articolo 17

Per quanto non previsto dagli articoli del presente statuto valgono le norme del regolamento e le disposizioni di legge vigenti in materia.